

CAPITOLATO SPECIALE

**FORNITURA DI PRICK TEST, PATCH TEST E ALLERGENI
ALLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE
DELLA REGIONE UMBRIA
GARA cod. ANAC 8612339**

1. PREMESSE.....	3
2. OGGETTO DELLA FORNITURA QUANTITÀ E DURATA	3
3. SICUREZZA	4
4. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME ESSENZIALI.....	4
4.1 Requisiti specifici Allergeni lotti 1-2-3	4
4.2 Requisiti specifici aghi per prick test- lotto 4	7
4.3 Requisiti specifici patch test – lotto 5.....	7
5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE	10
6. GARANZIA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
7. PAGAMENTI.....	12
8. CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – MODIFICHE DEI CONTRATTI.....	13
9. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO.....	14
10. CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI.....	14
11. INADEMPIMENTI E PENALI.....	15
12. CORRISPETTIVI ED ADEGUAMENTO PREZZI	16
13. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	16
14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	17
15. FORO COMPETENTE	18

1. PREMESSE

L'appalto ha per oggetto la fornitura di prick test, patch test e allergeni alle Aziende Sanitarie ed alle Aziende Ospedaliere della Regione Umbria (in seguito *Aziende*) di seguito elencate:

- Azienda USL Umbria 1, sede legale Via G. Guerra, 17/21 – 06127 Perugia, www.uslumbria1.it ;
- Azienda UsI Umbria 2 sede legale, Via D. Bramante, 37 – 05100 Terni, www.uslumbria2.it ;
- Azienda Ospedaliera di Perugia sede legale, Piazza Menghini, 1 – 06129 Perugia - www.ospedale.perugia.it ;
- Azienda Ospedaliera di Terni - Viale Tristano di Joannuccio – 05100 Terni – Tel. 0744-2051 Sito internet: www.aospterni.it .

PuntoZero s.c. a r.l. - Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità (CRAS) espleta la presente gara accentrata regionale ai sensi della L.R. Umbria n.9/2014 e della L.R. Umbria n.13/2021 in qualità di centrale di committenza e soggetto aggregatore ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 24 dicembre 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia e del Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Punto Zero scarl (fino al 31.12.2021 Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l.) approvato dall'Assemblea dei Soci il 10.6.2021

La presente gara darà origine a distinti rapporti contrattuali tra la ditta aggiudicataria e le singole Aziende che si costituiranno a seguito dell'adozione di apposito atto di recepimento del provvedimento di aggiudicazione da parte delle Aziende medesime.

È di esclusiva competenza di PuntoZero s.c. a r.l., quale stazione appaltante, la titolarità della gestione giuridico-amministrativa dell'espletamento dell'intera procedura fino all'efficacia dell'aggiudicazione.

È di esclusiva competenza delle singole Aziende la titolarità della gestione contrattuale per la propria quota di fornitura, secondo le proprie procedure amministrativo-contabili, comprensiva a titolo esemplificativo delle seguenti attività:

- stipula del contratto e gestione autonoma del rapporto contrattuale fatto salvo quanto previsto al periodo successivo;
- eventuali autorizzazioni al subappalto e varianti al contratto medesimo;
- collaudi delle apparecchiature tecnico-scientifiche sanitarie, secondo le rispettive procedure;
- gestione del deposito cauzionale definitivo;
- gestione degli ordinativi, ricevimento merce e controlli;
- applicazione penali, sostituzione contraente;
- ricevimento fatture, liquidazione e pagamento delle stesse;
- adeguamento prezzi, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga;
- gestione dell'eventuale contenzioso anche derivante dall'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del rapporto contrattuale.

Le singole Aziende con l'atto di recepimento dell'aggiudicazione provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto ed un Direttore dell'esecuzione del contratto ed eventuali relativi assistenti, nell'ambito delle previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici e nella normativa di attuazione dello stesso.

Qualunque fatto rilevante dovesse verificarsi in ordine alle attività di gestione dei contratti, ritenuto d'interesse comune, sarà oggetto di opportune comunicazioni informative tra le varie Aziende.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA QUANTITÀ E DURATA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di prick test, patch test e allergeni alle Aziende Sanitarie ed alle Aziende Ospedaliere della Regione Umbria, suddivisa in n.5 lotti.

LOTTO 1 - CIG 9284788172: Allergeni inalanti (pollini – micofiti – polveri ambientali), allergeni acari e insetti, allergeni derivati epiteliali;

LOTTO 2 - CIG 928481146C: Allergeni alimentari;

LOTTO 3 - CIG 9284822D7D: Allergeni veleno di Imenotteri;

LOTTO 4 - CIG 9284838AB2: Aghi per prick test monouso sterili.

LOTTO 5 - CIG 928486402A: Patch test

Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei prodotti e dei quantitativi stimati da fornire, si rinvia a quanto indicato nel successivo paragrafo 4 e nell'allegato "Elenco lotti".

Con la stipula dei contratti relativi alla fornitura dei prodotti in oggetto il Fornitore di ciascuno di essi si impegna a eseguire la prestazione affidata per la durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data del conseguimento di efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

I quantitativi indicati per ciascun lotto riportati a, sono stati indicati in via del tutto presuntiva in quanto l'effettivo consumo dei prodotti ivi inclusi è difficilmente quantificabile preventivamente essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare dei beni, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti.

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e lett. c) del Codice, per esigenze determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, il fabbisogno potrà variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento), senza che per ciò il fornitore abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Nell'ambito del valore massimo stimato della fornitura come sopra indicato, la durata del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, potrà essere modificata dalle Aziende per un ulteriore periodo, necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, della durata massima di 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Le Aziende, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, si riservano l'insindacabile facoltà di rinnovare i singoli contratti, per un ulteriore periodo di 12 mesi, anche frazionabili, a decorrere dalla prima scadenza contrattuale, alle condizioni tutte derivanti dalla presente gara; qualora intendano avvalersi di tale facoltà, invieranno apposita comunicazione al fornitore, mediante PEC ai recapiti comunicati dalla ditta aggiudicataria, entro la data di scadenza del primo periodo contrattuale.

Il fornitore non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di alcun genere nel caso in cui le Aziende, a proprio insindacabile giudizio e discrezionalità, ritengano di non procedere al rinnovo del contratto.

3. SICUREZZA

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME ESSENZIALI

4.1 Requisiti specifici Allergeni lotti 1-2-3

I prodotti farmaceutici forniti devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio ed essere provvisti di autorizzazione immissione in commercio (AIC).

Per i lotti 1, 2 e 3, potranno essere accettate esclusivamente le offerte di medicinali in possesso di AIC o ammessi alla seconda fase del procedimento di registrazione (DG AIFA n.2013/201) per il rilascio dell'AIC ai sensi del D.Lgs. 219/2006.

In relazione ai singoli lotti 1, 2 e 3, è indispensabile che siano offerti tutti gli allergeni di seguito indicati:

LOTTO 1 Allergeni inalanti (pollini – micofiti – polveri ambientali), allergeni acari e insetti, allergeni derivati epiteliali CIG _____: si riportano di seguito, in relazione alle singole categorie l'elenco degli allergeni che dovranno obbligatoriamente essere offerti pena l'esclusione:

Allergeni inalanti (pollini – micofiti – polveri ambientali), allergeni indispensabili:

ALNUSINCANA(Ontano)
ALTERNARIA ALTERNATA
AMBROSIA ARTEMISIFOLIA
ARTEMISIA VULGARIS
ASPERGILLUS FUMIGATUS
BETULAPENDULA(Betula verrucosa)
CANDIDA ALBICANS
CIPRESSO (Cupressus arizonica e/o sempervirens)
CLADOSPORIUM (Cladosporium herbarum)
CODOLINA (Phleum pratense)
CYNODON DACTYLUM (ERBA CANINA)
CRYPTOMERIA JAPONICA
LANCIOLA (PLANTAGO LANCEOLATA)
LATTICE di GOMMA
MIX AMBROSIAE
MIX MICETI
NOCCIOLO (Corylus avellana)
OLIVO (OLEA EUROPEA)
PARIETARIA JUDAICA
PARIETARIA OFFICINALIS
PENICILLUM (Penicillum)
PIOPPO (Populus nigra)
PLATANO (Platanus)
TIGLIO (Tilia europea)
CONTROLLO NEGATIVO
CONTROLLO POSITIVO ISTAMINA

Allergeni Acari e insetti, indispensabili:

ACARUS SIRO
BLATTELLA GERMANICA
DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSIMUS
DERMATOPHAGOIDES FARINAE
DERMATOPHAGOIDES MIX
GLYCYPHAGUS DOMESTICUS
LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR
TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE

Allergeni derivati epiteliali, indispensabili:

DERIVATI EPITELIALI CANE (Canis familiaris)
DERIVATI EPITELIALI CAVALLO (Equus caballus)
DERIVATI EPITELIALI CONIGLIO (Oryctolagus cuniculus)
DERIVATI EPITELIALI GATTO (Felis domesticus)

LOTTO 2: Allergeni alimentari, CIG _____: si riportano di seguito, in relazione alle singole categorie l'elenco degli allergeni che dovranno obbligatoriamente essere offerti pena l'esclusione:

Allergeni alimentari, indispensabili:

ANANAS
ARACHIDE (Arachis hypogaea)
BANANA (Musa spp.)
BETALATTOGLOBULINA
CACAO (Theobroma cacao)
CAROTA (Daucus carota)
CASEINA DI MUCCA (Bos spp.)
FRUMENTO FARINA
KIWI
LATTOALBUMINA
LIEVITO DI BIRRA
MAIALE (Sus spp.)
MAIS FARINA
MANDORLA (Prunus dulcis)
MANZO (Bue)
MELA (Malus spp.)
MELONE
MERLUZZO (Gadus morhua)
MITILO
MIX PESCI
MIX CEREALI/FARINE
NOCE (Juglans regia)
NOCCIOLA (Corylus avellana)
ORZO (Hordeum vulgare)
PERA
PESCA
POLLO (Gallus spp.)
POLPO
POMODORO (Lycopersicon esculentum)
RISO
SALMONE
SCAMPO
SEDANO (Apium graveolens)
SEGALE (Secale cereale)
SGOMBRO
SOIA FARINA (Glycine max)
TONNO
UOVO ALBUME (ovoalbumina) (Gallus spp.)
UOVO TUORLO (ovomucoide) (Gallus spp.)

LOTTO 3 Allergeni veleno di Imenotteri, CIG _____: si riportano di seguito, in relazione alle singole categorie l'elenco degli allergeni che dovranno obbligatoriamente essere offerti pena l'esclusione:

Allergeni Veleno di Imenotteri, indispensabili:

APIS MELLIFERA
VESPULA
POLISTES

4.2 Requisiti specifici aghi per prick test- lotto 4 CIG _____

Lancette per Prick Test Sterili; Monouso; Lunghezza 0,9 mm circa, con tolleranza di +/- 10%; agevole manualità. I prodotti offerti devono rispettare la normativa vigente in relazione ai dispositivi medici Chirurgici .

4.3 Requisiti specifici patch test – lotto 5 CIG _____

Potranno essere accettate esclusivamente le offerte di medicinali in possesso di AIC, ammessi alla seconda fase del procedimento di registrazione (DG AIFA n.2013/201) per il rilascio dell'AIC ai sensi del D.Lgs. 219/2006, determina AIFA DG98/22 e successive integrazioni pubblicate eventualmente dopo che la procedura di gara è stata indetta.

Si riportano di seguito l'elenco degli allergeni di patch test che dovranno obbligatoriamente essere offerti pena l'esclusione:

1. ALLERGENI PER PATCH TEST (IN SINGOLA SIRINGA) PER L'ALLESTIMENTO DELLA SERIE STANDARD SIDAPA E DELLE SERIE INTEGRATIVE SIDAPA (Serie Cosmetici; Serie Medicamenti, eccipienti e conservanti topici; Serie Odontoiatrica; Serie Ortopedica; Serie Unghie artificiali; Serie Labbra; Serie Alimentari; Serie Tessile; Serie Palpebre; Serie Parrucchieri; Serie Gomme; Serie Resine epossidiche; Serie Fotoapteni)	veicolo
1,3-DIFENILGUANIDINA 1%	vaselina
1,4-BUTANODIOL DIGLICIDILETERE 0,25%	vaselina
1,6-ESANODIOL DIGLICIDILETERE 0,25%	vaselina
3-AMINOFENOLO 1%	vaselina
4-AMINOFENOLO 1%	vaselina
4-DIETILAMINO-2-IDROSSIBENZOIL-ESILESTERE DELL'ACIDO BENZOICO 10%	vaselina
ACIDO PARA-AMINOBENZOICO 10%	vaselina
ALCOL CETILSTEARILICO 20%	vaselina
ALCOL STEARILICO 30%	vaselina
ALCOLI DELLA LANOLINA 30%	vaselina
ALLUMINIO IDROSSIDO 10%	vaselina
AMMONIO PERSOLFATO 2,5%	vaselina
AMMONIO TIOGLICOLATO (SOL. ACQUOSA) 1%	acqua
BALSAMO DEL PERÙ 25%	vaselina
BENZALCONIO CLORURO 0,1%	vaselina
BENZOCAINA 5%	vaselina
BENZOFENONE-3 (OSSIBENZONE - EUSOLEX 4360) 10%	vaselina
BENZOFENONE-4 (SULISOBENZONE) 2%	vaselina
BENZOILE PEROSSIDO 1%	vaselina
BIS-ETILESILOSSIFENOL-METOSSIFENIL TRIAZINA 10%	vaselina
BISFENOL-A-DIMETACRILATO 2%	vaselina
BUDESONIDE 0,01%	vaselina
BUTIL-IDROSSIANISOLO (BHA) 2%	vaselina
CARVONE 5%	vaselina
CICLOESILE TIOFTALIMIDE 0,5%	vaselina
CLORACETAMIDE 0,2%	vaselina
CLORAMFENICOLO 5%	vaselina

CLOREXIDINA DIACETATO (SOL. ACQUOSA) 0,5%	acqua
COBALTO CLORUROSO 1%	vaselina
COLOFONIA 20%	vaselina
COMPOSITE MIX 6%	vaselina
DECIL GLUCOSIDE 5%	vaselina
DESOSSIMETASONE 1%	vaselina
DIALLIL DISOLFURO 1%	vaselina
DIAZOLIDINILUREA (GERMALL II) 2%	vaselina
DIBUCAINA CLORIDRATO (CINCOCAINA) 2,5%	vaselina
DIBUTILTIOUREA 1%	vaselina
DIETILENTRIAMINA 1%	vaselina
DIETILESIL BUTAMIDOTRIAZONE 10%	vaselina
DIETILTIOUREA 1%	vaselina
DIFENILTIOUREA 1%	vaselina
DIMETILAMINO PROPILAMINA (DMAPA) (SOL. ACQUOSA) 1%	acqua
DIMETILFUMARATO 0,01%	vaselina
DIPENTAMETILEN TIURAM DISOLFURO 0,25%	vaselina
DISPERSI MIX 6,6%	vaselina
DISPERSO ARANCIO-3 1%	vaselina
DISPERSO BLU-106 1% (2ml)	vaselina
DISPERSO BLU-124 1%	vaselina
DISPERSO GIALLO-3 1%	vaselina
DISPERSO ROSSO-1 1%	vaselina
DISPERSO ROSSO-17 1%	vaselina
DMDM IDANTOINA (SOL. ACQUOSA) 2%	acqua
DODECIL GALLATO 0,3%	vaselina
ESAMETILENTESTRAMINA 1%	vaselina
ETILE ACRILATO 0,1%	vaselina
ETILENDIAMINA DICLORIDRATO 1%	vaselina
ETOFENAMATO 2%	vaselina
EUGENOLO 1%	vaselina
EUSOLEX 6300 (3-(4- METILBENZILIDENE)-CANFORA) 10%	vaselina
FENILGLICIDILETERE 0,25%	vaselina
FORMALDEIDE (SOL. ACQUOSA) 2%	acqua
GENTAMICINA SOLFATO 20%	vaselina
GLICERILEMONOTIOGLICOLATO 1%	vaselina
GLICOLE PROPILENICO 5%	vaselina
IDROCORTISONE 21 ACETATO 1%	vaselina
IDROSSIETIL-METACRILATO (HEMA) 2%	vaselina
IMIDAZOLIDINILUREA (GERMAL 115) 2%	vaselina
IODIO POVIDONE (SOL. ACQUOSA) 10%	acqua
ISOAMIL P-METOSSICINNAMATO 10%	vaselina
ISOFORONDIAMINA (IPD) 0,5%	vaselina
ISOPROPILMIRISTATO 10%	vaselina
KATHON 893 (OCTILISOTIAZOLINONE) 0,025%	vaselina

KATHON CG (METILCLOROISOTIAZOLINONE/METILISOTIAZOLINONE) (3:1 SOL. ACQUOSA) 0,02%	acqua
KETOPROFENE 2,5%	vaselina
LIDOCAINA CLORIDRATO 15%	vaselina
LYRAL 5%	vaselina
MERCAPTO MIX [C] 2%	vaselina
MERCAPTOBENZOTIAZOLO 2%	vaselina
MERCURIOAMIDE CLORURO 1%	vaselina
METILDIBROMO GLUTARONITRILE (1,2-DIBROMO-2,4-DICIANOBUTANO) 0,3%	vaselina
METILISOTIAZOLINONE (SOL. ACQUOSA) 0,2%	acqua
MOLIBDENO (V) CLORURO 0,5%	vaselina
N,N'-DIFENIL-P-FENILENDIAMINA (DPPD) 0,25%	vaselina
N,N-DIMETIL-P-TOLUIDINA 2%	vaselina
NEOMICINA SOLFATO 20%	vaselina
NICHEL SOLFATO 5%	vaselina
N-ISOPROPIL-N'-FENIL PARAFENILENDIAMINA (IPPD) 0,1%	vaselina
OCTIL GALLATO 0,3%	vaselina
OCTILTRIAZONE 10%	vaselina
OCTOCRILENE 10%	vaselina
OLIO DELL'ALBERO DEL TÈ 5%	vaselina
OLIO DI LEGNO DI SANDALO 10%	vaselina
OLIO DI MENTA PIPERITA 2%	vaselina
O-NITRO-P-FENILENEDIAMINA 1%	vaselina
ORO SODIO TIOSOLFATO 0,5%	vaselina
PALLADIO CLORURO 1%	vaselina
PARABENI MIX [A] 16%	vaselina
PARA-FENILENDIAMINA (PPD) 1%	vaselina
PARSOL 1789 (4-TER-BUTIL-4'-MEROSSI-DIBENZOILMETANO) 10%	vaselina
PARSOL MCX (2-ETILESIL-P-DIMETILAMINOBEAZOATO) 10%	vaselina
PARTENOLIDE 0,1% (2ml)	vaselina
PIROXICAM 1%	vaselina
POLISORBATO 80 (TWEEN 80) 10%	vaselina
POTASSIO DICROMATO 0,5%	vaselina
PROFUMI MIX I (IN SORBITAN SESQUIOLEATO) 8%	vaselina
PROFUMI MIX II 14%	vaselina
PROPIL GALLATO 0,5%	vaselina
PROPOLI 10%	vaselina
P-TOLUENEDIAMINA SOLFATO 1%	vaselina
QUATERNIUM 15 1%	vaselina
RAME (II) SOLFATO PENTAIDRATO 2%	vaselina
RESINA EPOSSIDICA 1%	vaselina
RESINA MELAMINO FORMALDEIDICA 7%	vaselina
RESINA PARA-TER-BUTILFENOLO-FORMALDEIDICA 1%	vaselina
RESINA TOLUENSOLFONAMIDO-FORMALDEIDICA 10%	vaselina
RESINA UREA FORMALDEIDICA 10%	vaselina

ROSSO BASE 46 1%	vaselina
SESQUITERPENE LATTONE MIX 0,1% (2ml)	vaselina
SHELLAC 20% (in etanolo)	etanolo
SODIO METABISOLFITO 1%	vaselina
SORBITAN SESQUIOLEATO 20%	vaselina
STAGNO CLORURO 0,5%	vaselina
TETRACAINA CLORIDRATO 1%	vaselina
TETRAETILTIURAME DISOLFURO (DISULFIRAM) 0,25%	vaselina
TETRAETILTIURAME MONOSOLFURO (TMTM) 0,25%	vaselina
TETRAMETILTIURAME DISOLFURO 0,25%	vaselina
THIMEROSAL 0,1%	vaselina
TINOSORB (METILENE-BIS-BENZOTRIAZOLIL TETRAMETILBUTILFENOLO) 10%	vaselina
TITANIO (IV) OSSIDO 0,1%	vaselina
TIURAMI MIX [A] 1%	vaselina
TRITANOLAMINA 2,5%	vaselina
TRITILENTETRAMINA 0,5%	vaselina
VANADIO PENTAOSSIDO 10%	vaselina
VANILLINA 10%	vaselina
VASELINA 100%	pura
YLANG YLANG (I) 2%	vaselina
ZINCO BIS DIETIL DITIOCARBAMATO (ZDEC) 1%	vaselina

Il fornitore dovrà fornire anche apparati testanti aventi le caratteristiche indicate nell'allegato elenco lotti.

Il Fornitore, nel caso le Aziende avessero necessità di approvvigionarsi occasionalmente dei materiali di seguito elencati, non ricompresi nell'elenco dei lotti in gara allegato, sarà tenuto a praticare, per tali forniture, i prezzi risultanti dall'applicazione, sulle quotazioni del listino presentato unitamente all'offerta economica, dello sconto indicato nell'offerta medesima, valido ed invariato per tutta la durata del contratto:

- allergeni per patch test (in singola siringa) che, pur non essendo inseriti nella Serie Standard e nelle Serie Integrative, sono disponibili in commercio in quanto autorizzati da AIFA e, in quanto tali, possono essere utilizzati per la diagnosi eziologica della dermatite da contatto
- patch test pronti per l'uso, ovvero già ricostituiti su apparato testante e pronti per essere applicati.

5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle forniture in oggetto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione, il Fornitore è tenuto alla diligenza, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;

- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il Fornitore deve effettuare le consegne, **entro 10 giorni** lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, o termine più breve ove indicato nell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco), senza imporre alcun minimo d'ordine.

La merce dovrà essere consegnata, a spese del fornitore, al magazzino farmaceutico delle diverse Aziende, o comunque, nel luogo fisico indicato nel buono d'ordine, in unica soluzione, salvo diverso calendario opportunamente concordato, accompagnata da documento di trasporto che dovrà obbligatoriamente riportare:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero dell'ordine, completo di tutti gli elementi alfa numerici;
- AIC del prodotto consegnato, che dovrà corrispondere a quello ordinato e che dovrà essere riportato in fattura;
- Codice del presidio che dovrà essere corrispondente a quello ordinato ,
- quantitativo consegnato con unità di misura;
- numero del lotto di produzione;
- data di scadenza.

Le consegne si intendono eseguite quando la fornitura dei beni, senza dar luogo a contestazioni, perviene nei luoghi di volta in volta precisati nell'ordine di fornitura dalle diverse Aziende.

Il fornitore si dovrà impegnare a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi: non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione dell'ordine.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta riportante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere a perdere.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del prodotto. Se la validità fosse inferiore, il Fornitore deve contattare l'Azienda Sanitaria per verificare la disponibilità ad accettare forniture con periodi di validità inferiori, fatto salvo l'impegno ad accettare la restituzione dei quantitativi di farmaco scaduti e non utilizzati con il relativo accredito della somma corrispondente.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 7 giorni lavorativi, l'Azienda avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

6. GARANZIA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fideiussoria alle singole Aziende Sanitarie, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'importo della cauzione è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

7. PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla legge in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (pubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017).

Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., dalla Stazione appaltante.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari".

8. CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – MODIFICHE DEI CONTRATTI

E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

L'Azienda Sanitaria corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda contraente, pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d'azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi al Fornitore sono disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.

Al fine di consentire all'Azienda di predisporre l'atto autorizzativo, il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Azienda ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l'esecutore dovrà indicare:

- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativa
- documentazione probatoria;
- dettagliato elenco dei prodotti interessati (determina di aggiudicazione, numero del contratto stipulato, descrizione dei prodotti, codici identificativi, riferimento della scheda fabbisogno, quantità residue nei lotti ceduti non ancora vendute alla data).

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante del Fornitore e della ditta subentrante.

Il Fornitore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati all'Azienda Sanitaria da omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dall'art.13 in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 un nuovo contraente può sostituire il contraente aggiudicatario del contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente all'Azienda unitamente alla copia della documentazione comprovante l'avvenuta cessione dei suddetti diritti e previa autorizzazione dell'Azienda che sarà concessa in esito alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

9. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora il Fornitore, nel periodo di validità contrattuale, non sia in grado di fornire il prodotto offerto perché non più commercializzato dovrà proporre alle Aziende la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura.

Il fornitore dovrà inviare alle Aziende la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole, la sostituzione verrà validata e formalizzata dall'Azienda.

10. CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

Le Aziende si riservano il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo. Nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 7 giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte della Stazione appaltante.

Le Aziende metteranno a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 7 giorni solari dalla medesima segnalazione le Aziende potranno procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con la Stazione appaltante le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 7 giorni solari di deposito garantiti.

L'aver obbligato il magazzino farmaceutico a respingere, anche parzialmente, una fornitura può costituire inadempienza contrattuale.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

I prodotti oggetto di revoche ministeriali/ritiri devono essere ritirati dal fornitore entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Azienda. A decorrere dal 16° giorno verrà applicata la penale prevista al paragrafo 13 del presente capitolato. I costi di un eventuale smaltimento saranno addebitati al fornitore. In ogni caso il fornitore riconoscerà alle Aziende il valore nominale dei prodotti oggetto di ritiro con emissione di nota di credito o sostituzione degli stessi prodotti.

L'Azienda ha facoltà di rispedire al fornitore, con spesa a carico della Ditta stessa, sia i prodotti revocati/ritirati, che i prodotti consegnati erroneamente, dopo 15 giorni dalla data della revoca/ritiro, o dalla comunicazione di difformità.

11. INADEMPIMENTI E PENALI

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

E' fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l'Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l'Azienda medesima di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabile all'Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l'Azienda Sanitaria di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto relativamente al lotto di riferimento.

Fermo restando l'equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

12. CORRISPETTIVI ED ADEGUAMENTO PREZZI

I prezzi unitari indicati nell'offerta economica si intendono fissi ed invariabili per il primo anno di contratto.

Il contratto, su esplicita istanza di parte, potrà essere sottoposto a revisione dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, decorso il primo anno di vigenza contrattuale, qualora si sia verificata una variazione che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

Le singole Aziende interessate opereranno, per il tramite del proprio DEC, la revisione sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT – prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a seguito di un'apposita istruttoria, con riferimento agli ordinativi emessi a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento dell'istanza formulata dal Fornitore; per quanto sopra si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento ed al netto delle eventuali compensazioni accordate, nel limite delle proprie risorse di bilancio.

In ogni caso la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Si applicano alla presente fornitura le disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012 convertito con modificazioni con L 135/2012, nell'ipotesi in cui dovessero emergere in fase di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione del contratto, differenze significative dei prezzi unitari rispetto ai prezzi di riferimento sul sito di ANAC o ad altri prezzi di aggiudicazione ottenuti da altri soggetti aggregatori. In tale caso infatti l'Azienda Sanitaria potrà proporre al fornitore, nei termini indicati nel medesimo comma, una rinegoziazione del contratto che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi di fornitura ai prezzi di riferimento così come individuati dall'articolo medesimo.

13. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Le Aziende Sanitarie si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura:

- per motivi di pubblico interesse;
- a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di

rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012;

- in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi delle singole Aziende o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte delle Aziende contraenti delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Le Aziende potranno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .

Le Aziende, potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

La Stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, le Aziende, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9

bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, le Aziende verificheranno il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alle Aziende e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

15. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e Stazione appaltante e le Aziende sarà competente esclusivamente il Foro di Perugia.

N. LOTTO	sub lotto	DESCRIZIONE LOTTO	unità di misura	Fabbisogno ANNUO Azienda USL UMBRIA 1	Fabbisogno ANNUO Azienda USL UMBRIA 2	Fabbisogno ANNUO Azienda Ospedaliera di PERUGIA	Fabbisogno ANNUO Azienda Ospedaliera di TERNI	TOTALE ANNUO REGIONALE	TOTALE BIENNALE REGIONALE	Valore BIENNALE REGIONALE A BASE D'ASTA iva esclusa	Valore REGIONALE opzione 50% iva esclusa	Valore REGIONALE opzione rinnovo 12 mesi iva esclusa	Valore REGIONALE MAX STIMATO con opzioni iva esclusa
1	a	Allergeni inalanti (pollini – micofiti – polveri ambientali)	ml	868	700	547	462	2.577	5.154	€ 53.926,08	€ 26.963,04	€ 26.963,04	€ 107.852,16
1	b	Allergeni acari e insetti	ml	210	200	102	77	589	1.178				
1	c	Allergeni derivati epiteliali	ml	210	200	256	102	768	1.536				
1	d	Controllo positivo (Istamina)	ml	67	115	80	35	297	594				
1	e	Controllo negativo	ml	45	65	53	25	188	376				
2		Allergeni alimentari	ml	1.008	870	644	315	2.837	5.674	€ 31.207,00	€ 15.603,50	€ 15.603,50	€ 62.414,00
3		Allergeni veleno di Imenotteri	ml	28	0	77	7	112	224	€ 12.992,00	€ 6.496,00	€ 6.496,00	€ 25.984,00
4		Aghi per prick test monouso sterili	pz	40.000	30.000	18.000	20.000	108.000	216.000	€ 25.920,00	€ 12.960,00	€ 12.960,00	€ 51.840,00
5	a	patch test	ml	300	360	9.000	300	9.960	19.920	€ 163.694,00	€ 81.847,00	€ 81.847,00	€ 327.388,00
5	b	Sistema testante per l'applicazione patch test in strisce da almeno 10 cellette	pz	900	700	13.000	600	15.200	30.400				
5	c	Sistema testante per l'applicazione patch test in strisce da almeno 10 cellette utilizzabile in caso di temperature ed umidità elevate	pz	100	100	2.000	100	2.300	4.600				
TOTALE iva esclusa										€ 287.739,08	€ 143.869,54	€ 143.869,54	€ 575.478,16